Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 9 agosto 1976 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1976.

Costituzione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Viste le designazioni formulate, ai sensi dell'art. 4 della citata legge 10 dicembre 1975, n. 693, dal Consiglio di Stato; dalla Corte dei conti; dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; dai Ministeri della difesa, dei trasporti, dell'interno, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e della pubblica istruzione; dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e dal Consiglio nazionale delle ricerche;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni:

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione è così composto:

Presidente:

Carrelli prof. dott. Antonio, esperto, ordinario di fisica sperimentale dell'Università di Napoli.

Membri:

Monaco dott. Ugo, direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

Insinna dott. Vincenzo, direttore dell'A.S.S.T.;

Lucantonio prof. Francesco, direttore dell'Istituto superiore p.t.;

Laudani dott. Gaetano, dirigente generale dell'Amministrazione p.t.;

Palumbo dott. Emilio, dirigente generale dell'Amministrazione p.t.;

Arcuri dott. Giuseppe, dirigente generale dell'Amministrazione p.t.;

Borgia ing. Mario, dirigente generale dell'Amministrazione p.t., esperto in materia di costruzioni edili e impianti tecnologici;

Mazzarella ing. Mario, dirigente generale tecnico dell'A.S.S.T.;

Mele ing. Nunzio, dirigente generale tecnico dell'A.S.S.T.;

Bernardi ing. Luigi, dirigente generale tecnico dell'A.S.S.T.;

Gagliardi ing. Diodato, dirigente generale tecnico dell'A.S.S.T.;

De Benedetti prof. Vittorio, esperto in scienze delle costruzioni;

Danielli arch. Sergio, esperto in scienze delle costruzioni;

Principe dott. Michele, esperto, direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni a riposo;

Cappuccini prof. ing. Franco, esperto, ordinario di elettronica applicata all'Università di Napoli;

Corazza prof. ing. Giancarlo, esperto, ordinario campi e circuiti elettromagnetici all'Università di Bologna;

Peroni prof. ing. Bruno, esperto, direttore dell'istituto di elettronica all'Università di Roma;

Monti Guarnieri prof. ing. Gaetano, esperto, docente di comunicazioni elettriche e ponti radio al Politecnico di Milano;

Carassa prof. Francesco, esperto, docente di comunicazioni elettriche al Politecnico di Milano;

Broglio prof. Luigi, esperto, preside della scuola di ingegneria aeronautica all'Università di Roma;

Schiaffino prof. ing. Piero, esperto, ordinario di tecnica telefonica e telegrafica all'Università di Roma;

Quartulli avv. Aldo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Cardia dott. Lamberto, referendario della Corte dei conti;

Bonavoglia Aldo, dirigente d'ufficio; tecnico designato dalla Confederazione generale italiana del lavoro;

Mendolia prof. Gaspare, primo dirigente dell'Amministrazione p.t.; tecnico designato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Ramilli ing. Ubaldo, direttore aggiunto di divisione; tecnico designato dall'Unione italiana del lavoro;

Garofoli Libero, maggiore generale AARS; rappresentante del Ministero della difesa;

D'Errico Mario, colonnello del genio; rappresentante del Ministero della difesa;

Peroni Adriano, capitano di fregata, rappresentante del Ministero della difesa;

Di Mario dott. ing. Pietro Remo, dirigente superiore dell'Azienda delle ferrovie dello Stato; rappresentante del Ministero dei trasporti;

Zamparelli dott. Paolo, ispettore generale capo di pubblica sicurezza a riposo; rappresentante del Ministero dell'interno;

Decoro dott. ing. Ettore, dirigente superiore tecnico del Ministero dei lavori pubblici; rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

Cavalcanti dott. Giuseppe, direttore generale affari economici del Ministero delle partecipazioni statali; rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

Gigli prof. ing. Antonio, docente di acustica al Politecnico di Torino; rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

Ponsiglione dott. Aurelio, direttore generale dell'Amministrazione p.t. a riposo; rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

Lizzeri dott. Giancarlo, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Castelli-Avolio ing. Luigi, rappresentante del Ministero del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Di Palma dott. Dante, direttore generale dell'istruzione universitaria; rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

Egidi prof. Claudio, direttore del centro studi per la televisione presso l'istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;

Giacomini prof. Amedeo, ordinario di fisica generale presso l'Università di Perugia, esperto del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 marzo 1968, n. 325, le indennità spettanti ai componenti del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazione e dell'automazione, con esclusione di quelli che rivestano qualifiche dirigenziali dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1976

LEONE

ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti addì, 23 luglio 1976
Registro n. 43 Poste, foglio 251

(8961)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1976.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 giugno 1927, n. 1429 (convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1463), con il quale è stato istituito l'ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale », con sede in Roma;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, numero 530, con il quale, fra l'altro, l'ente suddetto ha assunto la denominazione di « Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale »;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396 (ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561), e successive modificazioni, concernente le attribuzioni del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1973, registro n. 4 Difesa personale mil., foglio n. 300, con il quale il tenente generale del genio navale, nella riserva, Alberto Alfano è stato confermato presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale per il quadriennio 16 febbraio 1972-15 febbraio 1976;

Considerato che il tenente generale Alfano, con istanza del 10 marzo 1975, ha chiesto di essere esonerato, per ragioni di salute, dall'incarico di presidente dell'istituto predetto;

Sentito il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Il contrammiraglio del genio navale, in servizio permanente a disposizione, Rocco Alfonzetti viene nominato presidente dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, a decorrere dal 2 maggio 1976, in sostituzione dell'amm. Alfano che cessa dalla stessa data.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1976

LEONE

FORLANI — GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1976
Registro n. 16 Difesa, foglio n. 147

(8400)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1975.

Ristrutturazione dei ruoli delle carriere direttive tecniche delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 21 marzo 1967, n. 160;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 199;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed in particolare gli articoli 55, 56, 60 e 63;
Considerato che le seguenti carriere direttive:
tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria;
tecnici degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria;
conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari,

sono articolate in unica dotazione organica con progressione a ruolo aperto e pertanto devono essere ristrutturate con i criteri stabiliti dall'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 12 dicembre 1972 la dotazione organica del ruolo della carriera direttiva dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria è quella risultante dalla seguente tabella:

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
	530		
	487	7	
	455	5	
	435	2	
tecnico laureato	426	3	1068
	387	2	
	307	6	
	257	3	
	218	6 mesi	

Art. 2.

Con effetto dal 12 dicembre 1972 la dotazione organica del ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è quella risultante dalla seguente tabella:

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
	530		
	487	7	
	455	5	
	435	2	
tecnico laureato	426	3	33
	387	2	
	307	6	
	257	3	
	218	6 mesi	

Art. 3.

Con effetto dal 12 dicembre 1972 la dotazione organica del ruolo della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria è quella risultante dalla seguente tabella:

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
	530		
	487	7	
	455	5	
	435	2	
ingegnere	426	3	40
	387	2	
	307	6	
	257	3	
	218	6 mesi	

Art. 4.

Con effetto dal 12 dicembre 1972 la dotazione organica del ruolo della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici delle università è quella risultante dalla seguente tabella:

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
	530		
	487	7	
	455	5	
	435	2	
conservatore o curatore	426	3	70
	387	2	
	307	6	
	257	3	
	218	6 mesi	

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1975

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione
COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1976
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 9

(8633)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Determinazione del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dagli articoli 4 e 5-bis, rispettivamente sub articoli 6 e 7 della legge 31 maggio 1964, n. 357, recante modifiche ed integrazioni alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto il decreto interministeriale n. 326299 del 7 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 151, con il quale il tasso massimo di interesse da applicare alle operazioni di finanziamento a favore di proprietari di unità immobiliari danneggiate o distrutte dalla catastrofe del Vajont è stato determinato nella misura del 14,15% annuo;

Considerato che, in relazione alle mutate condizioni intervenute sui mercati monetario e finanziario, occorre procedere alla rideterminazione del tasso massimo di interesse da applicare ai finanziamenti di cui alla sopracitata legge 4 novembre 1963, n. 1457;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il tasso massimo di interesse da applicare alle operazioni di finanziamento a favore dei proprietari di unità immobiliari danneggiate o distrutte dalla catastrofe del Vajont è determinato nella misura del 14,90% annuo.

Il suddetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito effettuate dagli istituti di credito dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto si applica il tasso di riferimento vigente prima di tale data, mentre per le operazioni di credito da effettuare con fondi reperiti mediante emissioni obbligazionarie collocate anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del precedente decreto del 7 aprile 1976 si applica il tasso di riferimento all'epoca vigente, intendendosi in tal modo chiarita e precisata la disposizione in materia contenuta in quest'ultimo decreto del 7 aprile 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1976
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 177

(9208)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Determinazione del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 326300/73 PG del 7 aprile 1976, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato fissato nella misura del 14,45% annuo il tasso massimo di interesse da applicarsi alle operazioni da effettuare ai sensi della succitata legge;

Considerato che, in relazione alle mutate condizioni intervenute sui mercati monetario e finanziario, occorre procedere alla rideterminazione del tasso massimo da applicare ai finanziamenti di cui alla sopracitata legge 9 gennaio 1962, n. 1;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il tasso massimo di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato nella misura del 15,35% annuo, per il residuo periodo dell'anno in corso.

Il suddetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito effettuate dagli istituti di credito dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto si applica il tasso di riferimento vigente prima di tale data, mentre per le operazioni di credito da effettuare con fondi reperiti mediante emissioni obbligazionarie collocate anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del precedente decreto del 7 apri-

le 1976 si applica il tasso di riferimento all'epoca vigente, intendendosi in tal modo chiarita e precisata la disposizione in materia contenuta in quest'ultimo decreto del 7 aprile 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1976
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 178

(9207)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SIPSA - Società industriale petrolifera sarda & affini, stabilimento di Torregrande.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. SIPSA - Società industriale petrolifera sarda & affini, stabilimento di Torregrande (Oristano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SIPSA - Società industriale petrolifera sarda & affini, stabilimento di Torregrande (Oristano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 giugno 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9123)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italo americana Prentice, in Milano, stabilimenti in Brugherio e Vimercate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Italo americana Prentice, con sede in Milano e stabilimenti a Brugherio e Vimercate (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italo americana Prentice, con sede in Milano e stabilimenti a Brugherio e Vimercate (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9120)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio Cederna, in Milano, stabilimenti di Monza e Agrate Brianza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Cotonificio Cederna, con sede in Milano, stabilimenti di Monza e Agrate Brianza (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio Cederna, con sede in Milano, stabilimenti di Monza e Agrate Brianza (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 luglio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9121)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1976.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 aprile 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazioni aziendale della S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli, con effetto dal 1° novembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 26 agosto 1974, 21 novembre 1974, 5 marzo 1975, 19 giugno 1975, 22 dicembre 1975 e 23 aprile 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, stabilimenti di Napoli, è prolungata a trentatre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9129)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine metallurgiche di Pont St. Martin, in Pont St. Martin.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Officine metallurgiche di Pont St. Martin, con sede legale in Pont St. Martin (Aosta), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Aosta;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine metallurgiche di Pont St. Martin, con sede legale in Pont St. Martin (Aosta).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 agosto 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9122)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore vetro tirato operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore vetro tirato operanti in provincia di Salerno sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore vetro tirato operanti in provincia di Salerno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 febbraio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9119)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore laniero operanti nei comuni di Villanova sul Clisi e Gavardo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore laniero operanti nei comuni di Villanova sul Clisi e Gavardo (Brescia) sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore laniero operanti nei comuni di Villanova sul Clisi e Gavardo (Brescia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 novembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9118)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Officine e fonderie Fracchia, in Magenta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Officine e fonderie Fracchia di Magenta (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Officine e fonderie Fracchia di Magenta (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9124)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. CEDIT - Ceramiche d'Italia, stabilimento di Tommaso Natale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. CEDIT - Ceramiche d'Italia, stabilimento di Tommaso Natale (Palermo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. CEDIT - Ceramiche d'Italia, stabilimento di Tommaso Natale (Palermo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 settembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9127)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, in Samarate, stabilimenti di Varallo Pombia e Verghera di Samarate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, con sede in Samarate fraz. Verghera, stabilimenti di Varallo Pombia (Novara) e Verghera di Samarate (Varese), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Aprilia industrie Frisoni, con sede in Samarate frazione Verghera, stabilimenti di Varallo Pombia (Novara) e Verghera di Samarate (Varese).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9126)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, in Pistoia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, approvato con proprio decreto 13 novembre 1970 e modificato con decreto 12 ottobre 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 11 febbraio 1976 e della assemblea dei soci della Cassa stessa in data 28 marzo 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 49 dello statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dell'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(8547)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1976.

Misura del contributo di vigilanza per l'anno 1975 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e la capitalizzazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 30 ottobre 1975 con il quale è stata determinata, in applicazione dell'art. 123 del citato testo unico, l'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1974 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni, la capitalizzazione e la riassicurazione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico modificato dall'art. 38 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1975 della misura del contributo di vigilanza dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione nazionali ed estere che operano nel territorio della Repubblica;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1975 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione è stabilito nella misura dello 0,90 per mille sui premi al netto degli oneri di gestione, riscossi nell'esercizio 1974 per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,30 per mille sui premi riscossi dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 12 luglio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8507)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1976.

Modificazioni da apportare ai disciplinari di produzione di alcuni vini a denominazione di origine controllata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ed, in particolare, l'art. 23, nel testo modificato dall'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 448, che prevede la fissazione di limiti per alcune sostanze contenute nei vini;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1967 che fissa, tra l'altro, i limiti delle ceneri nei vini;

Visti i propri decreti di riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata emanati in applicazione del citato decreto 12 luglio 1963, n. 930, ed i

relativi disciplinari di produzione, approvati con i sud detti decreti, che prevedono, tra l'altro, i requisiti e le caratteristiche obbligatorie dei vini di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973 ed, in particolare, l'art. 3 che prevede la facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto stabiliti dai predetti disciplinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1974, contenente disposizioni in materia di modificazione dei limiti delle ceneri previsti per i vini a denominazione di origine controllata dai predetti disciplinari, limiti che, comunque, per quanto riguarda i minimi non potranno essere inferiori a quelli previsti per tutti i vini ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sopra citato;

Tenuto conto che, a seguito delle risultanze emerse dalla indagine sperimentale effettuata, i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata promulgati a decorrere dall'anno 1970 si sono limitati ad indicare i contenuti minimi dell'estratto secco netto, dell'acidità totale e delle ceneri, ovvero a riportare soltanto i contenuti minimi dell'estratto secco netto e dell'acidità totale, omettendo ogni esplicito riferimento al tenore delle ceneri;

Tenuto conto altresì che in alcuni disciplinari di produzione promulgati a decorrere dall'anno 1970 sono state espressamente previste entrambe, od una delle facoltà concesse al Ministro per l'agricoltura e le foreste di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973 e 7 gennaio 1974 sopra indicati;

Considerato che alcune tecnologie di preparazione e stabilizzazione adottate danno luogo in vari casi ad una sensibile riduzione del tenore delle ceneri e dei limiti massimi del contenuto dell'estratto secco netto e dell'acidità totale nei vini a denominazione di origine controllata;

Considerato che in quanto, alla luce dell'attuale stato della sperimentazione, non risulta che i dati analitici in questione, siano determinanti ai fini della caratterizzazione dei vini cui trattasi;

Ritenuta la necessità in relazione a quanto sopra detto di omettere in tutti i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata l'indicazione dei limiti massimi dell'acidità totale e dell'estratto secco netto, nonché ogni riferimento al tenore delle ceneri, fatta salva la propria facoltà di indicare nuovamente e modificare tali dati nei disciplinari di produzione di cui trattasi sui casi in cui le risultanze di una approfondita sperimentazione la consiglino;

Visti i pareri ed i voti espressi in materia dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Decreta:

Art. 1.

I riferimenti ai limiti massimi relativi all'acidità totale e all'estratto secco netto, qualora previsti nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata, devono intendersi omessi.

Art. 2.

I riferimenti ai limiti delle ceneri qualora previsti nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata devono intendersi omessi.

I limiti minimi non potranno comunque risultare inferiori a quelli minimi stabiliti con il decreto ministeriale previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano anche alle giacenze dei vini a denominazione di origine controllata di cui sopra.

Roma, addì 17 luglio 1976

Il Ministro: MARCORA

(8864)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1976.

Sostituzione del commissario speciale per la lotta contro la peronospora tabacina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1962, con il quale veniva dichiarata l'obbligatorietà della lotta contro la peronospora tabacina nominando il dott. Giacomo Biagini, direttore centrale tecnico dei servizi coltivazioni tabacchi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, commissario speciale per detta lotta;

Vista la lettera 8 giugno 1976, con la quale il dottor Giacomo Biagini, direttore centrale tecnico dei servizi coltivazioni tabacchi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, ma rassegnato le dimissioni da commissario speciale per la lotta contro la peronospora tabacina;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Emanuel Marcelli, direttore dell'istituto sperimentale per il tabacco di Scafati, è nominato commissario speciale per la lotta contro la peronospora tabacina a norma dell'art. 25 del regolamento citato nella premessa.

Art. 2.

Per l'adempimento dei compiti assegnati, il commissario speciale per la lotta contro la peronospora tabacina ha facoltà di avvalersi della collaborazione degli osservatori per le malattie delle piante e dei consorzi di difesa contro le malattie delle piante.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1976

Il Ministro: MARCORA

(8865)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1976.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto in base al quale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Alessandria, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile, per tutte le attività di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, nel testo modificato dal decreto ministeriale 20 novembre 1974, è così determinata:

10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 127.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(8803)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1976.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Adimari », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1975 con il quale, revocati gli amministratori e i sindaci della società cooperativa edilizia « Adimari », con sede in Roma, ne veniva nominato commissario governativo l'avvocato Gabriele Letizia;

Visto il successivo decreto di proroga 25 ottobre 1975 con il quale la gestione commissariale in questione veniva prorogata fino al 31 marzo 1976;

Vista la relazione del 26 febbraio 1976 e successiva con le quali il suddetto commissario governativo propone che la cooperativa in oggetto sia posta in liquidazione coatta amministrativa per insufficienza delle attività patrimoniali al pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di aderire a tale richiesta;

Considerata la necessità di prorogare contemporaneamente la gestione commissariale fino alla data del presente decreto;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

I poteri conferiti all'avv. Gabriele Letizia, quale commissario governativo della società cooperativa edilizia « Adimari », con sede in Roma, sono prorogati fino alla data del presente decreto.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data la società cooperativa edilizia « Adimari », con sede in Roma, costituita per rogito notar Fenoaltea in Roma (coad. dott. Lucci) in data 18 dicembre 1967, rep. 152989, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e lo stesso avv. Gabriele Letizia ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(8964)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende della industria molitoria operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1976 e 29 maggio 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 23 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9164)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali della pastificazione operanti nella regione Campania;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974, 9 aprile 1975, 21 novembre 1975, 30 aprile 1976 e 3 maggio 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 23 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9162)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1976.

Riconoscimento in provincia di Treviso del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. Lendi-Lino promossa dalla GEPI.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Lendi-Lino di Caerano San Marco (Treviso), per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla Filatura del Vajont, stabilimento di Caerano San Marco;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Treviso;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Treviso carattere sostitutivo all'attività industriale della S.p.a. Lendi-Lino promossa dalla GEPI.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 giugno 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8818)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fratelli Di Carlantonio - Industria laterizi, in Montorio al Vomano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Fratelli Di Carlantonio - Industria laterizi di Montorio al Vomano (Teramo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fratelli Di Carlantonio - Industria laterizi di Montorio al Vomano (Teramo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 marzo 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9125)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973, 5 giugno 1973, 6 agosto 1973, 19 novembre 1973, 26 gennaio 1974, 1° aprile 1974, 25 settembre 1974, 9 gennaio 1975, 13 maggio 1975, 20 agosto 1975, 2 ottobre 1975, 16 dicembre 1975 e 12 aprile 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti nella provincia di Napoli è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9165)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale denominata « MS blu ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime d'imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, cui sono annesse le nuove tabelle allegato *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, che sostituiscono quelle annesse alla anzidetta legge n. 825, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una nuova sigaretta di produzione nazionale, denominata « MS blu », nella classificazione di cui alla precitata legge n. 724, tabella allegato *E*, in base al prezzo all'uopo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla legge 10 dicembre 1975, n. 724, il seguente tipo di sigaretta, di produzione nazionale, è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

« MS blu », L. 22.500 il kg convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1976
Registro n. 6 Monopoli, foglio n. 180

(9247)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore dei membri delle istituzioni culturali italiane in Francia e francesi in Italia, effettuati mediante scambio di note a Parigi il 1° giugno 1971.

Il 20 luglio 1976, in base ad autorizzazione disposta con legge 16 aprile 1974, n. 196, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 27 maggio 1974, ha avuto luogo a Roma lo scambio dello strumento italiano di ratifica e dello strumento francese di approvazione relativi all'accordo tra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore dei membri delle istituzioni culturali italiane in Francia e francesi in Italia, effettuato mediante scambio di note a Parigi il 1° giugno 1971.

In conformità del testo delle note stesse, l'accordo entra in vigore il 1° agosto 1976.

(9023)

Scambi degli strumenti di ratifica degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e per la istituzione di uffici a controlli abbinati, conclusi a Roma il 29 marzo 1974.

Il 2 luglio 1976, in base ad autorizzazione disposta con legge 20 aprile 1976, n. 323, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 29 maggio 1976, hanno avuto luogo a Vienna gli scambi degli strumenti di ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, conclusi a Roma il 29 marzo 1974.

L'accordo, ai sensi dell'art. 27, e la convenzione, ai sensi dell'art. 28, entreranno in vigore il 1° ottobre 1976.

(9024)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vercelli

Con decreto ministeriale 23 luglio 1976, n. 41077/c, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente un tratto di alveo abbandonato della roggia Molinara di Prarolo, in comune di Vercelli, segnato nel catasto del comune di Vercelli al foglio n. 93, mappale 475 (ex 42 b), della superficie di mq 195, mappale 477 (ex 42 d), della superficie di mq 10, e mappale 478 (ex 42 ½) della superficie di mq 15, per una superficie complessiva di mq 220, tratteggiato in rosso nelle planimetrie rilasciate in data 18 giugno 1976 in scala 1:1.000 dall'ufficio tecnico erariale di Vercelli; planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(9025)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivo

Il sistema di accensione ad onda d'urto denominato « Nonel » con rivestimento interno di HMX, fabbricato dalla società Nitro Nobel A.G. di Gyttorp (Svezia) è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e classificato nella 3ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Lo stesso sistema privo di detonatore e perciò costituito da solo tubicino rivestito di esplosivo è classificato nella 2ª categoria, gruppo *A*, del detto allegato.

(9133)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Genova 3 aprile 1976 l'Università degli studi di Genova è autorizzata ad accettare la donazione di L. 1.000.000 disposta dalla sig.ra Maria Luisa Alabastro in favore della facoltà di medicina dell'Università stessa allo scopo di istituire una borsa di studio, intitolata « Prof. Augusta Alabastro », da attribuirsi ad un laureato in medicina e chirurgia.

(9061)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Liliana Troiani, nata a L'Aquila il 10 luglio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze naturali conseguito presso l'Università di Roma il 6 marzo 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio-decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9057)

Il dott. Mauro Rosella, nato a Roma il 27 luglio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma il 27 novembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio-decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9058)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Lesan 40 EC. dell'impresa Monteshell S.p.a.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Lesan 40 EC. concessa all'impresa Monteshell S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9066)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Thimet 25 E dell'impresa Rumianca S.p.a.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Thimet 25 E concessa all'impresa Rumianca S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9067)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Acarion dell'impresa Amonn - Fitochimica S.p.a.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Acarion concessa all'impresa Amonn - Fitochimica S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9068)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Mulox dell'impresa Sodirodia

Con decreto ministeriale 23 luglio 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Mulox concessa all'impresa Sodirodia con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9075)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Kelthane MF dell'impresa Amonn - Fitochimica S.p.a.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Kelthane MF concessa all'impresa Amonn - Fitochimica S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9070)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Talan S dell'impresa Monteshell S.p.a.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Talan S concessa all'impresa Monteshell S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9074)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Cymag dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cymag concessa all'impresa Solplant S.p.a. con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9072)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Fenkapton 50 I dell'impresa Ciba - Geigy

Con decreto ministeriale 23 luglio 1976 è stata revocata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fenkapton 50 I concessa all'impresa Ciba - Geigy - Milano con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9076)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

Corso dei cambi del 5 agosto 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUIE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	835,05	835,05	835 —	835,05	835 —	835,02	835,15	835,05	835,05	835,05
Dollaro canadese	848,70	848,70	849 —	848,70	848 —	848,65	848,40	848,70	848,70	848,70
Franco svizzero	337,31	337,31	337,40	337,31	337,50	337,30	337,75	337,31	337,31	337,30
Corona danese	137,35	137,35	137,40	137,35	137,25	137,30	137,35	137,35	137,35	137,35
Corona norvegese	151,30	151,30	151,50	151,30	151,30	151,25	151,39	151,30	151,30	151,30
Corona svedese	188,70	188,70	188,70	188,70	188,75	188,65	188,78	188,70	188,70	188,70
Fiorino olandese	309,75	309,75	309,80	309,75	310 —	309,70	309,78	309,75	309,75	309,75
Franco belga	21,295	21,295	21,30	21,295	21,30	21,25	21,31	21,2950	21,2950	21,30
Franco francese	168,78	168,78	169,10	168,78	168,80	168,75	168,88	168,78	168,78	168,80
Lira sterlina	1496,85	1496,85	1496,75	1496,85	1496,50	1496,80	1497,20	1496,85	1496,85	1496,85
Marco germanico	329,13	329,13	329,60	329,13	329,40	329,10	329,20	329,13	329,13	329,15
Scellino austriaco	46,295	46,295	46,40	46,295	46,20	46,25	46,40	46,2950	46,2950	46,30
Escudo portoghese	26,85	26,85	26,85	26,85	26,80	26,83	26,79	26,85	26,85	26,85
Peseta spagnola	12,26	12,26	12,27	12,26	12,25	12,25	12,2585	12,26	12,26	12,25
Yen giapponese	2,8525	2,8525	2,86	2,8525	2,85	2,83	2,8535	2,8525	2,8525	2,85

Media dei titoli del 5 agosto 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	91,050
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,500
» 5 % (Ricostruzione)	93,450
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,175
» 5 % (Città di Trieste)	89,425
» 5 % (Beni esteri)	88,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,600
» 5,50 % » » 1968-83	76,400
» 5,50 % » » 1969-84	79,025
» 6 % » » 1970-85	80,600
» 6 % » » 1971-86	78,900
» 6 % » » 1972-87	79,425
» 9 % » » 1975-90	89,275
» 9 % » » 1976-91	85,650

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	—
» » » 5,50 % 1976	—
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	93,350
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,100
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,650
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81 —
» poliennali 7 % 1978	90,050
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,825
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,200
» » 9 % 1980	91,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 agosto 1976

Valuta	
Dollaro USA	835,10
Dollaro canadese	848,55
Franco svizzero	337,53
Corona danese	137,35
Corona norvegese	151,345
Corona svedese	188,74
Fiorino olandese	309,765
Franco belga	21,302
Franco francese	168,83
Lira sterlina	1497,025
Marco germanico	329,165
Scellino austriaco	46,347
Escudo portoghese	26,82
Peseta spagnola	12,259
Yen giapponese	2,853

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1976 valevole per il 2° semestre 1976

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5% 1935	96,50	94,00	86,85	84,60
2	Redimibile 3,50% 1934	99,60	97,85	89,64	88,07
3	» 3,50% (Ricostruzione)	86,60	84,85	77,94	76,37
4	» 5%	96,40	93,90	86,76	84,51
5	» 5% (Riforma fondiaria)	92,60	90,10	83,34	81,09
6	» 5% (Prestito nazionale Trieste)	92,10	89,60	82,89	80,64
7	» 5% (Beni esteri 1954-79)	91,10	88,60	81,99	79,74
8	» 5,50% (Edilizia scolastica 1967-82)	82,90	80,15	74,61	72,14
9	» 5,50% » » 1968-83)	82,40	79,65	74,16	71,69
10	» 5,50% » » 1969-84)	81,85	79,10	73,67	71,19
11	» 6% » » 1970-85)	83,50	80,50	75,15	72,45
12	» 6% » » 1971-86)	82,40	79,40	74,16	71,46
13	» 6% » » 1972-87)	82,15	79,15	73,94	71,24
14	» 9% » » 1975-90)	96,80	92,30	87,12	83,07
15	Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	102,85	100,35	92,57	90,32
16	» » » 5,50% 1976	103,50	100,75	93,15	90,68
17	» » » 5% 1977	102,40	99,90	92,16	89,91
18	» » » 5,50% 1977	103,25	100,50	92,93	90,45
19	» » » 5,50% 1978	102,65	99,90	92,39	89,91
20	» » » 5,50% 1979	102,65	99,90	92,39	89,91
21	Buoni del Tesoro novennali 5% 1° gennaio 1977	98,20	95,70	88,38	86,13
22	» » » 5% 1° aprile 1978	93,80	91,30	84,42	82,17
23	» » » 5,50% 1° gennaio 1979	85,35	82,60	76,82	74,34
24	» » » 5,50% 1° gennaio 1980	88,05	85,30	79,25	76,77
25	» » » 5,50% 1° aprile 1982	85,55	82,80	77,00	74,52
26	» » Poliennali 7% 1978	96,70	93,20	87,93	83,88
27	» » » 9% 1° aprile 1979 I emissione	99,00	94,50	87,03	85,05
28	» » » 9% 1° ottobre 1979 II emissione	95,00	90,50	85,50	81,45
29	» » » 9% 1° gennaio 1980	92,50	88,00	83,25	79,20
	Titoli garantiti dallo Stato				
30	Prestito unificato Città di Napoli 5% (1881-1980)	86,75	84,25	78,08	75,83
31	» obbligazionario Città di Napoli 6% (1968-88)	77,40	74,40	69,66	66,96
32	Cassa di risparmio di Bologna 4% - Conversione	82,50	80,50	74,25	72,45
33	Istituto bancario S. Paolo di Torino 4% - Conversione	102,00	100,00	91,80	90,00
34	Consorzio naz. credito agrario - Miglioramento 5% s.s. 1958-88 E	65,00	62,50	58,50	56,25
35	» » » » » 5% s.s. Olivicoltura	97,50	95,00	87,75	85,50
36	E.N.E.L. 6% (1965-1985) I emissione	80,25	77,25	72,23	69,53
37	» 6% (1965-1985) II »	80,85	77,85	72,77	70,07
38	» 6% (1966-1986) I »	74,55	71,55	67,10	64,40
39	» 6% (1966-1986) II »	75,75	72,75	68,18	65,48
40	» 6% (1967-1987)	75,50	72,50	67,95	65,25
41	» 6% (1968-1988) I emissione	74,60	71,60	67,14	64,44
42	» 6% (1968-1988) II »	74,45	71,45	67,01	64,31
43	» 6% (1969-1989) I »	73,50	70,50	66,15	63,45
44	» 6% (1969-1989) II »	79,60	76,60	71,64	68,94
45	» 7% (1970-1985)	84,75	81,25	76,28	73,13
46	» 7% (1971-1986)	82,65	79,15	74,39	71,24
47	» 7% (1972-1987)	81,90	78,40	73,71	70,56
48	» 7% (1972-1992)	76,15	72,65	68,54	65,39
49	» 7% (1973-1993)	76,00	72,50	68,40	65,25
50	» 10% (1975-1982) I emissione	100,20	95,20	90,18	85,68

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1976 valevole per il 2° semestre 1976*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
51	E.N.E.L. 10% (1975-1982) II emissione	94,70	89,70	85,23	80,73
52	» 10% (1976-1983)	96,30	91,30	86,67	82,17
53	» 9% (1974-1994)	98,75	94,25	88,88	84,83
54	» Europa 6% (1965-1980)	91,05	88,05	81,95	79,25
55	Consorzio di credito OO.PP. 6% s.s. « A » (1966-1986)	76,35	73,35	68,72	66,02
56	» » » 6% s.s. « B » I emissione (1966-1996)	72,65	69,65	65,39	62,69
57	» » » 6% s.s. « B » II » (1967-1996)	74,15	71,15	66,74	64,04
58	» » » 6% s.s. « B » III » (1968-1998)	76,25	73,25	68,63	65,93
59	» » » 6% s.s. « B » IV » (1969-1999)	78,25	75,25	70,43	67,73
60	» » » 6% s.s. « B » V emissione (1970-2000)	95,05	92,05	85,55	82,85
61	» » » 7% s.s. « B » I » (1970-2000)	94,25	90,75	84,83	81,68
62	» » » 7% s.s. « B » II » (1971-2001)	90,25	86,75	81,23	78,08
63	» » » 6% s.s. « C » I » (1966-1996)	70,15	67,15	63,14	60,44
64	» » » 6% s.s. « C » II » (1967-1996)	67,35	64,35	60,62	57,92
65	» » » 6% s.s. « C » III » (1968-1998)	67,50	64,50	60,75	58,05
66	» » » 6% s.s. « Autostrade » 1 emiss. (1968-1998)	68,00	65,00	61,20	58,50
67	» » » 7% s.s. « Autostrade » I » (1970-1998)	73,65	70,15	66,29	63,14
68	» » » 7% s.s. « Autostrade » (1972-2001)	72,95	69,45	65,66	62,51
69	» » » 8% s.s. « Autostrade » (1974-2002) I emiss.	73,75	69,75	66,38	62,78
70	» » » 8% s.s. « Autostrade » (1974-2002) II emiss.	72,85	68,85	65,57	61,97
71	E.N.I. 6% (1965-1980) II serie	89,25	86,25	80,33	77,63
72	I.M.I. 6% Fin. medie e picc. Ind. Manif. (1966-1983)	68,95	65,95	62,06	59,36
73	» 6% » » » » » (1968-1983)	91,75	88,75	82,58	79,88
74	» 6% s.s. « Autostrade » (1968-1998)	68,40	65,40	61,56	58,86
75	» 7% s.s. « Autostrade » (1973-2003)	72,30	68,80	65,07	61,92
76	» 8% » » (1975-2005)	68,20	64,20	61,38	57,78
	Obbligazioni bancarie internazionali				
77	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5% (1961-1976)	101,25	98,75	91,13	88,88
78	» » » » » 7% (1972-1987)	69,35	65,85	62,42	59,27
79	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 5% (1962-1977)	99,80	97,30	89,82	87,57
80	» » » » » 6% (1965-1985)	78,40	75,40	70,56	67,86
81	» » » » » 6% (1966-1986)	78,05	75,05	70,25	67,55
82	» » » » » 6% (1967-1987)	77,95	74,95	70,16	67,46
83	» » » » » 6% (1968-1988)	78,05	75,05	70,25	67,55
84	» » » » » 7% (1971-1986)	88,75	85,25	79,88	76,73
85	» » » » » 7% (1972-1987)	80,90	77,40	72,81	69,66
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini dell'accettazione in cauzione				
86	Consorzio di credito OO.PP. 5% (1955/66 - 62/94)	63,95	61,45	57,56	55,31
87	» » » 6% Serie trentennale	67,05	64,05	60,35	57,65
88	» » » 7% » »	73,40	69,90	66,06	62,91
89	» » » 5,50% » »	65,00	62,25	58,50	56,03
90	» » » 8% » »	73,65	69,65	66,29	62,69
91	» » » 8% (1974)	72,65	68,65	65,39	61,79
92	» » » 5% Case agr. s.s. (1962-1932)	91,60	89,10	82,44	80,19
93	» » » 6% » » » I emiss. (1964-1984)	78,25	75,25	70,43	67,73
94	» » » 6% » » » II » (1965-1985)	77,35	74,35	69,62	66,92
95	» » » 6% » » » III » (1966-1986)	76,65	73,65	68,99	66,29
96	» » » 6% Dotazione I emiss. (1965-1985)	78,75	75,75	70,88	68,18
97	» » » 6% » II » (1966-1986)	76,05	73,05	68,45	65,75

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1976 valevole per il 2° semestre 1976*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
98	Consorzio di credito OO.PP. 6% Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986)	76,25	73,25	68,63	65,93
99	» » » 6% » » » II » (1967-1987)	74,85	71,85	67,37	64,67
100	» » » 6% » » » III » (1968-1988)	74,52	71,52	67,07	64,37
101	» » » 6% » » » IV » (1969-1989)	73,15	70,15	65,84	63,14
102	» » » 6% » » » V » (1969-1989)	73,55	70,55	66,20	63,50
103	» » » 6% » » » VI » (1970-1990)	73,35	70,35	66,02	63,32
104	» » » 7% » » Vent. I » (1970-1990)	79,05	75,55	71,15	68,00
105	» » » 7% » » » II » (1971-1991)	78,95	75,45	71,06	67,91
106	» » » 7% » » » III » (1971-1991)	78,25	74,75	70,43	67,28
107	» » » 7% » » » IV » (1972-1992)	77,55	74,05	69,80	66,65
108	» » » 7% » » » V » (1972-1992)	78,00	74,50	70,20	67,05
109	» » » 7% » » » VI »	77,70	74,20	69,93	66,78
110	» » » 7% » » » VII »	67,80	64,30	61,02	57,87
111	» » » 7% » » » VIII » (1974-1994)	78,50	75,00	70,65	67,50
112	» » » 9% » » » I » (1974-1989)	89,35	84,85	80,42	76,37
113	» » » 9% » » » II » (1975-1990)	87,00	82,50	78,30	74,25
114	» » » 6% A.N.A.S. s.s. (1967-1996)	72,65	69,65	65,39	62,69
115	» » » 5% Città di Milano II emiss.	83,55	81,05	75,20	72,95
116	» » » 5,50% FF.SS. (Serie speciale 1959)	94,85	92,10	85,37	82,89
117	» » » 5% » (» » 1960)	87,45	84,95	78,71	76,46
118	» » » 5% » (» » 1961)	84,10	81,60	75,69	73,44
119	» » » 6% » (» » 1965) I emiss.	77,85	74,85	70,07	67,37
120	» » » 6% » (» » 1965) II »	80,30	77,30	72,27	69,57
121	» » » 6% » (» » 1966) I »	78,10	75,10	70,29	67,59
122	» » » 6% » (» » 1966) II »	77,85	74,85	70,07	67,37
123	» » » 6% » (» » 1967) . . .	76,35	73,35	68,72	66,02
124	» » » 6% » (» » 1969) I emiss.	73,50	70,50	66,15	63,45
125	» » » 6% » (» » 1969) II »	78,00	75,00	70,20	67,50
126	» » » 6% » (» » 1970) . . .	73,75	70,75	66,38	63,68
127	» » » 7% » (» » 1971)	79,15	75,65	71,24	68,09
128	» » » 7% » (» » 1972)	78,85	75,35	70,97	67,82
129	» » » 7% » (» » 1972/92)II emiss.	78,10	74,60	70,29	67,14
130	» » » 5% Piano Verde (1961/81 I emissione) .	83,85	81,35	74,47	73,22
131	» » » 5% » » (1962/82 II ») .	88,95	86,45	80,06	77,81
132	» » » 5% » » (1963/83 III ») .	84,55	82,05	76,10	73,85
133	» » » 6% » » (1964/84 I ») .	81,95	78,95	73,76	71,06
134	» » » 6% » » (1965/85 II ») .	79,05	76,05	71,15	68,45
135	» » » 6% » » (1965/85 III ») .	77,15	74,15	69,44	66,74
136	» » » 6% » » (1965/85 IV ») .	78,35	75,35	70,52	67,82
137	» » » 6% » » (1967/87 V ») .	77,50	74,50	69,75	67,05
138	» » » 6% » » (1967/87 VI ») .	75,90	72,90	68,31	65,61
139	» » » 6% » » (1968/88 VIII ») .	78,50	75,50	70,65	67,95
140	» » » 6% » » (1969/89 VIII ») .	73,90	70,90	66,51	63,81
141	» » » 7% » » (1971/91 I ») .	79,00	75,50	71,10	67,95
142	» » » 7% » » (1971/91 II ») .	80,15	76,65	72,14	68,99
143	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6% (1967 1987) I e II tr.	78,25	75,25	70,43	67,73
144	» » » » 6% (1968-1988) I, II e II tr. . .	79,30	76,30	71,37	68,67
145	» » » » 6% (1969-1989) I tr.	74,75	71,75	67,28	64,58
146	» » » » 7% (1970-1990) I e II tr.	76,40	72,90	68.76	65.61
147	» » » » 7% (1971-1986) I e II tr. .	79,25	75,75	71,33	68,18
148	» » » » 7% (1972-1987) I e II tr.	83,50	80,00	75,15	72,00
149	» » » » 7% (1973-1988)	82,65	79,15	74,39	71,24
150	» » » » 8% (1974-1984)	89,25	85,25	80,33	76,73
151	» » » » 10% (1975-1985)	101,15	96,15	91,04	86,54
152	» » » » 10% (1975-1985)	98,45	93,45	88,61	84,11

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1976 valevole per il 2° semestre 1976*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
153	I.R.I. 6% (1955-56-57) ventennale	100,35	97,35	90,32	87,62
154	» 6% (1957-1975)	100,10	97,10	90,09	87,39
155	» 6% (1958-1978)	100,10	97,10	90,09	87,39
156	» 5,50% (1959-1979)	93,55	90,80	84,20	81,72
157	» 5,50% (1960-1980)	87,60	84,85	78,84	76,37
158	» 5,50% (1961-1986)	76,80	74,05	69,12	66,65
159	» 5,50% (1963-1983)	80,70	77,95	72,63	70,16
160	» 6% (1964-1982) Giulia	83,25	80,25	74,93	72,23
161	» 6% (1965-1983)	80,95	77,95	72,86	70,16
162	» 7% Alfa Romeo (1970-1985)	77,05	74,05	69,35	66,65
163	» 5,50% Elettricità (1958-1977) optate	98,85	96,10	88,97	86,49
164	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6% Petrolio (1958-1978) s.s.	96,35	93,35	86,72	84,02
165	» » » » 6% (1964-1979)	102,15	99,15	91,94	89,24
166	» » » » 6% (1966-1981)	86,95	83,95	78,26	75,56
167	» » » » 5,50% Gela (1960)	93,25	90,50	83,93	81,45
168	» » » » Sud 6% (1959-1976)	100,95	97,95	90,86	88,16
169	» » » » » 5,50% (1960-1977)	97,90	95,15	88,11	85,64
170	» » » » » 5,50% (1961-1978)	95,75	93,00	86,18	83,70
171	» » » » » 5,50% (1961-1980) IV serie	90,20	87,45	81,18	78,71
172	» » » » » 5,50% (1962-1981) V »	90,10	87,35	81,09	78,62
173	» » » » » 5,50% (1962-1981) VI »	88,45	85,70	79,61	77,13
174	» » » » » 5,50% (1963-1978) VII »	96,25	93,50	86,63	84,15
175	» » » » » 5,50% (1963-1978) VIII »	96,25	93,50	86,63	84,15
176	» » » » » 6% (1964-1979) IX »	94,50	91,50	85,05	82,35
177	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50% (1963-1988)	68,10	65,35	61,29	58,82
178	» » » 6% (1965-1985)	79,85	76,85	71,87	69,17
179	» » » 6% (1967-1987)	73,80	70,80	66,42	63,72
180	» » » 6% (1968-1988)	73,35	70,35	66,02	63,32
181	» » » 6% (1968-1986)	74,55	71,55	67,10	64,40
182	» » » 6% (1969-1989)	73,30	70,30	65,97	63,27
183	» » » 7% (1971-1986)	81,70	78,20	73,53	70,38
184	» » » 7% (1972-1988)	79,25	75,75	71,33	68,18
185	» » » 7% (1973-1991)	79,65	76,15	71,69	68,54
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
186	ISVEIMER 5,50% (1962-1976) IV emissione	100,15	97,40	90,14	87,66
187	» 5,50% (1962-1977) V »	98,30	95,55	88,47	86,00
188	» 5,50% (1962-1977) VI »	96,80	94,05	87,12	84,65
189	» 5,50% (1963-1978) VII »	93,75	91,00	84,38	81,90
190	» 5,50% (1963-1978) VIII »	93,70	90,95	84,33	81,86
191	» 6% (1964-1979) IX »	92,85	89,85	83,57	80,87
192	» 6% (1964-1979) X »	89,90	86,90	80,91	78,21
193	» 6% (1965-1980) XI »	89,90	86,90	80,91	78,21
194	» 6% (1966-1981) XII »	85,35	82,35	76,82	74,12
195	» 6% (1967-1982) XIII »	82,15	79,15	73,94	71,24
196	» 6% (1967-1982) XIV »	81,75	78,75	73,58	70,88
197	» 6% (1968-1983) XV »	79,95	76,95	71,96	69,26
198	» 6% (1969-1984) XVI »	80,15	77,15	72,14	69,44
199	» 7% (1970-1985) XVII »	82,15	78,65	73,94	70,79
200	» 7% (1971-1986) XVIII »	78,85	75,35	70,97	67,82
201	» 7% (1971-1986) XIX »	80,15	76,65	72,14	68,99
202	» 7% (1972-1987) XX »	79,40	75,90	71,46	68,31
203	» 7% (1973-1988) XXI »	80,45	76,95	72,41	69,26

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1976 valevole per il 2° semestre 1976*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
204	ISVEIMER 9% (1974-1984) XXII emissione	94,35	89,85	84,92	80,87
205	» 9% (1975-1990) XXIII »	86,00	81,50	77,40	73,35
206	» 8% (1975) XXIV »	87,00	83,00	78,30	74,70
207	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 3,50%	90,00	88,25	81,00	79,43
208	» » » » » 4% ord.	77,60	75,60	69,84	68,04
209	» » » » » 4,75%	96,89	94,52	87,21	85,07
210	» » » » » 5% s.o. priv.	85,95	83,45	77,36	75,11
211	» » » » » 6% s.o. conv. (ex 5%)	83,50	80,50	75,15	72,45
212	» » » » » 5% s.s. priv.	98,00	95,50	88,20	85,95
213	» » » » » 6% s.s. conv. (ex 5%)	91,45	88,45	82,31	79,61
214	» » » » » 6% serie III	84,10	81,10	75,69	72,99
215	» » » » » 6% serie I, II, V	79,75	76,75	71,78	69,08
216	» » » » » 6% » IV	81,50	78,50	73,35	70,65
217	» » » » » 6% » VI	75,45	72,45	67,91	65,21
218	» » » » » 6% » VII	79,25	76,25	71,33	68,63
219	» » » » » 6% » VIII	73,45	70,45	66,11	63,41
220	» » » » » 9% » IX	84,65	80,15	76,19	72,14
221	Istituto Credito Fondiario Venezie 4%	97,00	95,00	87,30	85,50
222	» » » » 5%	92,50	90,00	83,25	81,00
223	» » » » 6%	77,50	74,50	69,75	67,05
224	» » » » 6% conversione	77,50	74,50	69,75	67,05
225	» » » » 6% « A »	84,00	81,00	75,60	71,90
226	» » » » OO.PP. 6%	71,00	68,00	63,90	61,20
227	» » » » 6% trentennale s.s.	77,50	74,50	69,75	67,05
228	» » » » 6% ventennale s.o.	77,50	74,50	69,75	67,05
229	» » » » 6% trentennale s.o.	77,50	74,50	69,75	67,05
230	» » » » 6% trentacinquennale s.o.	77,50	74,50	69,75	67,05
231	» » » » OO.PP. 6% s.s. ventennale	77,50	74,50	69,75	67,05
232	» » » » OO.PP. 6% s.s. trentennale	77,50	74,50	69,75	67,05
233	» » » » OO.PP. 6% s.o. quindicennale	77,50	74,50	69,75	67,05
234	» » » » OO.PP. 6% s.o. ventennale	77,50	74,50	69,75	67,05
235	» » » » OO.PP. 6% s.o. trentennale	77,50	74,50	69,75	67,05
236	» » » » OO.PP. 6% trentacinquennale	77,50	74,50	69,75	67,05
237	» » » » OO.PP. 6% s. norm.	77,50	74,50	69,75	67,05
238	» » » Regione Marchigiana 5%	92,30	89,80	83,07	80,82
239	» » » » » 6%	80,50	77,50	72,45	69,75
240	» » » » Trentino-Alto Adige 4%	82,00	80,00	73,80	72,00
241	» » » » » » » 5%	90,50	88,00	81,45	79,20
242	» » » » » » » 6% conversione	78,00	75,00	70,20	67,50
243	» » » » » » » 6%	78,00	75,00	70,20	67,50
244	» » » » » » » OO.PP. 5%	78,00	75,00	70,20	67,50
245	» » » » » » » OO.PP. 6%	78,00	75,00	70,20	67,50
246	» » » della Liguria 5%	99,60	97,10	89,64	87,39
247	» » » » » 6%	88,25	85,25	79,43	76,73
248	» » » » Toscana 6%	92,65	89,65	83,39	80,69
249	» » » del Piemonte Val d'Aosta 6%	78,30	75,30	70,47	67,77
250	» » Sportivo 6% (1967-1981)	99,20	96,20	89,28	86,58
251	» » » 7% (1971-1985)	101,50	98,00	91,35	88,20
252	Cassa di Risparmio di Roma (decennale) 5%	99,50	97,00	89,55	87,30
253	» » » (quindicennale) 5%	91,35	88,85	82,22	79,97
254	» » » » 6% conversione	77,10	74,10	69,39	66,69
255	» » » » 6%	71,85	68,85	64,67	61,97
256	» » » (ventennale) 5%	77,70	75,20	69,93	67,68
257	» » » » 6% conversione	77,45	74,45	69,71	67,01
258	» » » » 6%	71,40	68,40	64,26	61,56
259	Cassa di Risparmio di Gorizia 5% I serie	91,50	89,00	82,35	80,10

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1976 valevole per il 2° semestre 1976*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
260	Cassa di risparmio di Gorizia 5% II serie	93,25	90,75	83,93	81,68
261	» » V.E. di Palermo 5% I, IV, VI emiss.	96,00	93,50	86,40	84,15
262	» » » » 5% II, III, IV e VII emiss.	97,75	95,25	87,98	85,73
263	» » » » 6% conversione	95,80	92,80	86,22	83,52
264	» » » » 6% XI e XIII serie	94,35	91,35	84,92	82,22
265	» » » » 6% IX, XII, XIV, XVI emiss.	94,35	91,35	84,92	82,22
266	» » di Calabria e Lucania 5%	89,50	87,00	80,55	78,30
267	» » » 6%	83,10	80,10	74,79	72,09
268	» » » » 6% conversione	83,10	80,10	74,79	72,09
269	Credito Fondiario 5%	85,25	82,75	76,73	74,48
270	» » 6% conversione	75,75	72,75	68,18	65,48
271	» » 6% 1985	95,05	92,05	85,55	82,85
272	» » 6% 1986	88,90	85,90	80,01	77,31
273	» » 6% 1987	95,95	92,95	86,36	83,66
274	» » 6% 1988	89,00	86,00	80,10	77,40
275	» » 6% 1990	78,15	75,15	70,34	67,64
276	» » 6% 1991	76,85	73,85	69,17	66,47
277	» » 6% 1992	77,00	74,00	69,30	66,60
278	» » 6% 1993	77,35	74,35	69,62	66,92
279	» » 6% 1995	79,25	76,25	71,33	68,63
280	» » 6% 1996	78,30	75,30	70,47	67,77
281	» » 6% 1997	77,85	74,85	70,07	67,37
282	» » 6% 1998	74,35	71,35	66,92	64,22
283	» » OO.PP. 6% I serie (1961-1986)	82,55	79,55	74,30	71,60
284	» » OO.PP. ventennale 6% s.s.	82,90	79,90	74,61	71,91
285	» » OO.PP. Autostrade 6%	75,85	72,85	68,27	65,57
286	Credito Industriale Sardo 5,50% (1962-1977)	99,30	96,55	89,37	86,90
287	» » » 5,50% (1963-1978)	93,45	90,70	84,11	81,63
288	» » » 6% (1964-1979)	93,60	90,60	84,24	81,54
289	» » » 6% (1965-1980) I emiss.	93,45	90,45	84,11	81,41
290	» » » 6% (1965-1980) II »	92,05	88,05	82,85	79,25
291	» » » 6% (1966-1981)	87,00	84,00	78,30	75,60
292	» » » 6% (1968-1983)	86,00	83,00	74,40	74,70
293	» » » 6% (1969-1984)	80,15	77,15	72,14	69,44
294	» » » 7% (1970-1985)	85,05	81,55	76,55	73,40
295	» » » 7% (1971-1986)	88,65	85,15	79,79	76,64
296	» » » 7% (1971-1986) II emiss.	78,80	75,30	70,92	67,77
297	» » » 7% (1972-1987)	73,10	69,60	65,79	62,64
298	» » » 7% (1973-1988)	73,55	70,05	66,20	63,05
299	» » » 9% (1974-1989)	84,40	79,90	75,96	71,91
300	» » » 9% (1974-1984)	91,65	87,15	82,49	78,44
301	» » » 9% (1975-1987)	92,00	87,50	82,80	78,75
302	Banca Nazionale del Lavoro Credito Fondiario 5%	84,00	81,50	75,60	73,35
303	» » » » Alb. e Tur. 5%	77,00	74,50	69,30	67,05
304	» » » » » » 7% 1990	79,50	76,00	71,55	68,40
305	» » » Sez. Op. Pub. 5%	76,50	74,00	68,85	66,60
306	» » » » » » 6%	76,00	73,00	68,40	65,70
307	» » » Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1968-1988) I e II tr.	75,50	72,50	67,95	65,25
308	» » » » » » » 6% s.s. (1969-1989) III tr.	75,50	72,50	67,95	65,25
309	» » » » » » » 6% s.s. (1969-1989) II emissione	75,50	72,50	67,95	65,25
310	Banca Nazionale del Lavoro Cred. Med. Picc. Ind. 7% s.s. (1970-1990) II emissione	79,50	76,00	71,55	68,40
311	» » » » » » » 7% s.s. (1971-1991) II emissione	79,50	76,00	71,55	68,40

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1976 valevole per il 2° semestre 1976*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
312	Banca Nazionale del Lavoro Cred. Med. Picc. Ind. 7% s.s. (1973-1993) III emissione	98,50	95,00	88,75	85,50
313	» » » » » » » 8% s.s. (1974-1994) IV emissione	77,00	73,00	69,30	65,70
314	Banco di Sicilia 5%	85,25	82,75	76,73	74,48
315	» » 6% ord.	98,00	95,00	88,20	85,50
316	» » 6% conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
317	» » 5% Cred. Ind. I e II serie	100,50	98,00	90,45	88,20
318	» » 5% OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
319	» » 6% OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
320	Industrializzazione della Sicilia 6% (IRFIS) 1965-1980 serie D-E	93,90	90,90	84,51	81,81
321	» » » 6% » 1966-1981 » F	86,20	83,20	77,58	74,88
322	» » » 6% » 1967-1982 » G	86,15	83,15	77,54	74,84
323	» » » 6% » 1969-1984 » H	78,95	75,95	71,06	68,36
324	» » » 7% » 1971-1986 VII emiss.	82,65	79,15	74,39	71,24
325	» » » 6% » 1973-1988 VII emiss.	77,85	74,85	70,07	67,37
326	» » » 7% » 1973-1988 VIII emiss.	81,20	77,70	73,08	69,93
327	» » » 9% » 1974-1989	96,40	91,90	86,76	82,71
328	Banco di Napoli 5%	91,75	89,25	82,58	80,33
329	» » 6% ord.	82,35	79,35	74,12	71,42
330	» » 6% conversione	82,10	79,10	73,89	71,19
331	» » 7% Cred. ind. (1971-1986) I emiss.	86,50	83,00	77,85	74,70
332	» » 7% » » (1972-1987) II »	87,05	83,55	78,35	75,20
333	» » 7% » » (1972-1987) III »	80,40	76,90	72,36	69,21
334	» » 7% » » (1973-1988)	80,65	77,15	72,59	69,44
335	» » 8,50% » » (1975-1985)	82,75	78,50	74,48	70,65
336	» » 8,50% » » (1975-1990)	84,75	80,50	76,28	72,45
337	» » 6,50% » » (1973-1980)	93,25	89,75	83,93	80,78
338	Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - Milano 3,50%	91,75	90,00	82,58	81,00
339	» » » » » » 4%	93,75	91,75	84,38	82,58
340	» » » » » » 5%	87,15	84,65	78,44	76,19
341	» » » » » » 6%	77,50	74,50	69,75	67,05
342	» » » » » » 9%	88,60	84,10	79,74	75,69
343	» » » » » » 6% OO.PP. (ex 5%)	77,55	74,55	69,80	67,10
344	» » » » » » 6% OO.PP.	79,80	76,80	71,82	69,12
345	» » di Bologna 3,50%	84,50	82,75	76,05	74,48
346	» » » 4%	88,25	86,25	79,43	77,63
347	» » » 5% II serie	85,50	83,00	76,95	74,70
348	» » » 6% II e III serie conv.	80,55	77,55	72,50	69,80
349	» » » 6% (ex 5%)	79,20	76,20	71,28	68,58
350	» » » 5% OO.PP.	78,75	76,25	70,88	68,63
351	» » » 6% OO.PP.	78,25	75,25	70,43	67,73
352	» » » 9%	79,35	74,85	71,42	67,37
353	Monte dei Paschi di Siena 5%	102,50	100,00	92,25	90,00
354	» » » 6% conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
355	» » » 6%	98,00	95,00	88,20	85,50
356	» » » 6% OO.PP. (ex 5%)	98,00	95,00	88,20	85,50
357	» » » 6% OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
358	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 3,50%	101,75	100,00	91,58	90,00
359	» » » » 5%	87,15	84,65	78,44	76,19
360	» » » » 6% conversione	76,65	73,65	68,99	66,29
361	» » » » 6%	76,25	73,25	68,63	65,93
362	» » » » 5% OO.PP.	74,55	72,05	67,10	64,85
363	» » » » 6% OO.PP.	75,05	72,05	67,55	64,85
364	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50% ventennale	86,50	83,75	77,85	75,38
365	» » » » » 6% trentennale s.o.	74,55	71,55	67,10	64,40

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1976 valevole per il 2° semestre 1976*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
366	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6% ventennale s.o.	78,45	75,45	70,61	67,91
367	» » » » » 7% quinq. I em. 1971 s.o.	102,70	99,20	92,43	89,28
368	» » » » » 7% » II » » »	97,50	94,00	87,75	84,60
369	» » » » » 8% » III » » »	97,50	93,50	87,75	84,15
370	» » » » » 7% decen. I em.	100,55	97,05	90,50	87,35
371	» » » » » 7% » II » 1971 . .	100,85	97,35	90,77	87,62
372	» » » » » 7% » III » 1972 . .	98,25	94,75	88,43	85,28
373	» » » » » 7% » IV » 1972 . .	88,75	85,25	79,88	76,73
374	» » » » » 7% » V » 1973 . .	88,70	85,20	79,83	76,68
375	» » » » » 7% (1973-84) VII em. dec.	90,50	87,00	81,45	78,30
376	» » » » » 8% (1974-84) VIII » »	86,00	82,00	77,40	73,80
377	» » » » » 7% decen. VI em. 1973 . .	88,65	85,15	79,79	76,64
378	» » » » » 7% quind. s.o. I em. 1970	81,15	77,65	73,04	69,89
379	» » » » » 7% » s.o. II » . .	88,65	85,15	79,79	76,64
380	» » » » » 7% » s.o. III » . .	81,35	77,85	73,22	70,07
381	» » » » » 7% » s.o. IV » . .	78,20	74,70	70,38	67,23
382	» » » » » 7% » s.o. V » . .	78,30	74,80	70,47	67,32
383	» » » » » 7% » s.o. VI » . .	79,00	75,50	71,10	67,95
384	» » » » » 7% » s.o. VII » . .	80,95	77,45	72,86	69,71
385	» » » » » 7% (1973/88) VIII emiss. quindicinnale	76,50	73,00	68,85	65,70
386	» » » » » 7% (1974-89) IX » quindicinnale	85,00	81,50	76,50	73,35
387	» » » » » 7% vent. I em.	80,10	76,60	72,09	68,94
388	» » » » » 7% » II » 1972 s.o.	76,17	72,67	68,56	65,41
389	» » » » » 7% » III » 1972-92 .	75,95	72,45	68,36	65,21
390	» » » » » 7% » IV » 1973 . .	76,10	72,60	68,49	65,34
391	» » » » » 7% » V » 1973 . .	75,75	72,25	68,18	65,03
392	» » » » » 7% (1974/94) VI em. vent.	72,00	68,50	64,80	61,65
393	» » » » » 7% (1974-94) VII » »	80,50	77,00	72,45	69,30
394	» » » » » 5,50% 1946 Edison s.s. . . .	101,95	99,20	91,76	89,28
395	» » » » » 6% 1955 » s.s. . . .	102,00	99,00	91,80	89,10
396	» » » » » 6% 1956 » s.s. . . .	102,10	99,10	91,89	89,19
397	» » » » » 6% s.s. Montecatini	101,95	98,95	91,76	89,06
398	» » » » » 6% s.s. Export 1965 . . .	76,45	73,45	68,81	66,11
399	» » » » » 6% s.s. Export « A » 1968-1979	97,00	94,00	87,30	84,60
400	» » » » » 7% s.s. Export « A » I tr.	106,25	102,75	95,63	92,48
401	» » » » » 6% s.s. Export « B » 1968-1980	100,15	97,15	90,14	87,44
402	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. III emiss. 1965-1980	98,20	95,20	88,38	85,68
403	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. IV emiss. 1965-1980	96,10	93,10	86,49	83,79
404	» » » » » 6% O. str. Mezz. s.s. V emiss. 1965-1981	95,00	92,00	85,50	82,80
405	» » » » » 6% s.s. Svil. Ind. I emiss. .	99,30	96,30	89,37	86,67
406	» » » » » 6% s.s. » » serie A .	96,65	93,65	86,99	84,29
407	» » » » » 7% s.s. » » » B .	79,75	76,25	71,78	68,63
408	» » » » » 7% s.s. » » » C .	82,00	78,50	73,80	70,65
409	» » » » » 7% s.s. » » » D .	79,30	75,80	71,37	68,22
410	» » » » » 7% s.s. » » » E .	81,75	78,25	73,58	70,43
411	» » » » » 7% s.s. » » » F .	77,10	73,60	69,39	66,24
412	» » » » » 7% s.s. » » » G .	77,65	74,15	69,89	66,74
413	» » » » » 7% s.s. » » » H .	77,75	74,25	69,98	66,83
414	» » » » » 7% s.s. » » » I .	80,25	76,75	72,23	69,08
415	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50%	100,25	98,50	90,23	88,65
416	» » » » 5%	103,30	100,80	92,97	90,72

Segue: *Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1976 valevole per il 2° semestre 1976*

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
417	Mediocredito Centrale 6% (1967-1977)	99,25	96,25	89,33	86,63
418	» » 6% (1968-1978)	97,50	94,50	87,75	85,05
419	» » 6% (1970-1980)	93,95	90,95	84,56	81,86
420	» » 7% (1971-1979)	94,15	90,65	84,74	81,59
421	» » 7% (1971-1981) I emissione	99,75	96,25	89,78	86,63
422	» » 7% (1971-1981) II »	91,15	87,65	82,04	78,89
423	» » 7% (1972-1982) I »	88,65	85,15	79,79	76,64
424	» » 7% (1972-1982) II »	88,35	84,85	79,52	76,37
425	» » 7% (1973-1983)	89,81	86,31	80,83	77,68
426	» » 7% (1973-1983) II emissione	90,20	86,70	81,18	78,03
427	» » 8% (1974-1982)	89,15	85,15	80,24	76,64
428	» » 9% (1974-1982)	96,75	92,25	87,08	83,03
429	Consorzio Nazionale Cred. Agrario Miglioram. - serie C 5% (1948-1978)	94,00	91,50	84,60	82,35
430	» » » » » » D 5% (1953-1983)	70,60	68,10	63,54	61,29
431	» » » » » » F 5% (1963-1993)	82,30	79,80	74,07	71,82
432	» » » » » » G 6% (1970-1995)	73,45	70,45	66,11	63,41
433	» » » » » » H 7% (1974-1999)	98,00	94,50	88,20	85,05
434	» » » » » » HB 7% (1975-1995)	96,45	92,95	86,81	83,66
435	» » » » » » I 8% (1975-1995)	98,60	94,60	88,74	85,14
436	Istituto Mobiliare Italiano 6% XX emissione	101,20	98,20	91,08	88,38
437	» » » 5% XXII »	94,45	91,95	85,01	82,76
438	» » » 5% XXIII »	83,75	81,25	75,38	73,13
439	» » » 5,50% XXIV »	81,00	78,25	72,90	70,43
440	» » » 6% XXV »	84,20	81,20	75,78	73,08
441	» » » 6% XXVI »	74,25	71,25	66,83	64,13
442	» » » 6% XXVII »	73,05	70,05	65,75	63,05
443	» » » 7% XXVIII »	79,35	75,85	71,42	68,27
444	» » » 7% XXIX »	78,85	75,35	70,97	67,82
445	» » » 7% XXX »	102,50	99,00	92,25	89,10
446	» » » 7% XXXI » optate	93,60	90,10	84,24	81,09
447	» » » 7% XXXI »	87,00	83,50	78,30	75,15
448	» » » 7% XXXII (1971-1983)	87,15	83,65	78,44	75,29
449	» » » 7% XXXIII emissioni non optate 1972-1988	78,85	75,35	70,97	67,82
450	» » » 7% XXXIII optabili 1972-1978	92,50	89,00	83,25	80,10
451	» » » 7% XXXIV emissione 1971-1991	77,20	73,70	69,48	66,33
452	» » » 7% XXXV » 1972-1987	80,45	76,95	72,41	69,26
453	» » » 7% XXXVII » 1974-1994	94,50	91,00	85,05	81,90
454	» » » 7% XXXVIII » 1974-1994	77,25	73,75	69,53	66,38
455	» » » 7% XXXIX » 1973-1991	77,70	74,20	69,93	66,78
456	» » » 7% XL » 1973-1993	80,90	77,40	72,81	69,66
457	» » » 8% XLI » 1974-1992	96,00	92,00	86,40	82,80
458	» » » 8% XLII » 1974-1994	83,05	79,05	74,75	71,15
459	» » » 8% XLIII » 1974-1984	82,10	78,10	73,89	70,29
460	» » » 8% XLIV » 1975-1977	91,00	87,00	81,90	78,30
461	» » » 8% XLV » 1975-1985	90,05	86,05	81,05	77,45
462	» » » 6% Credito Navale (sez. Aut. I.M.I.) 1963-80	93,25	90,25	83,93	81,23
463	» » » 6% » » » » » 1967-83	84,65	81,65	76,19	73,49
464	» » » 7% » » » » » 1970-87	79,75	76,25	71,78	68,63
465	» » » 7% » » » » » 1973-91	78,00	74,50	70,20	67,05
466	» » » 6,25% serie speciale 1964	85,375	82,25	76,838	74,03

(8763)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di segretario in prova della carriera di concetto, ruolo amministrativo

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' bandito un pubblico concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova della carriera di concetto, ruolo amministrativo, del personale dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.).

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti previsti per la partecipazione ai concorsi pubblici dell'amministrazione dello Stato.

Il titolo di studio richiesto è il seguente: diploma di ragioniere o perito commerciale.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie - Via Vittoria Colonna, 39 - Roma e redatte su carta da bollo da L. 700, secondo lo schema allegato al presente bando, è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando stesso.

Le domande di cui sopra si considerano tempestive anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere le domande.

Per i dipendenti dell'E.N.A.P.I. è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice verrà nominata con successiva deliberazione dal comitato esecutivo dell'E.N.A.P.I., e sarà composta secondo quanto disposto nell'art. 3, secondo comma, della legge 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove e data degli esami

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed un colloquio.

La prova scritta, che si terrà presso la sede centrale dell'E.N.A.P.I., via Vittoria Colonna n. 39, Roma, il giorno 5 novembre 1976, alle ore 8, verterà sulla seguente materia: nozioni di ragioneria.

Per la prova scritta saranno assegnate al candidato sei ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulla materia predetta, su quelle appresso indicate:

a) nozioni di diritto commerciale e tributario;

b) legislazione sulle piccole imprese e attività istituzionali dell'E.N.A.P.I.

Art. 5.

Per quanto non previsto dal presente bando e, in particolare, per quanto riguarda la procedura da seguire per l'ammissione al colloquio, lo svolgimento dello stesso, la formazione della graduatoria generale di merito, il riconoscimento dei titoli di precedenza e di preferenza, la nomina dei vincitori, il periodo di prova, il trattamento economico, si osservano le disposizioni del vigente regolamento del personale dell'E.N.A.P.I. e, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione del personale statale.

Il presidente: MEZZA

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 700)

All'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie - Via Vittoria Colonna, 39 - 00193 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . residente a . . . . via . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di segretario in prova della carriera di concetto, ruolo amministrativo, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 agosto 1976.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

c) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro procedimento penale;

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito il . . . . presso . . . .;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

f) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'E.N.A.P.I. da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

Firma . . . . .

(9175)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Ferrara

Con decreto 30 giugno 1976, n. 1171, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Comacchio (Ferrara).

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Ferrara, corso Giovecca n. 169, entro le ore 12 del 30 settembre 1976 corredate dai documenti di rito prescritti dal bando.

(9137)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di veterinario igienista vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 782 del 15 marzo 1974 (*Gazzetta Ufficiale*, parte II, n. 99 del 16 aprile 1974) con cui è stato bandito pubblico concorso a due posti di veterinario igienista vacanti in comune di Cesena al 30 novembre 1973;

Visto il proprio decreto n. 2283 dell'11 novembre 1975, modificato con decreto n. 513 del 20 febbraio 1976, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente n. 318 del 2 dicembre 1975 e n. 62 dell'8 marzo 1976;

Visto il decreto n. 398 del 10 febbraio 1976 di ammissione al concorso dei candidati aventi diritto;

Visti i verbali della commissione giudicatrice sopracitata che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 (articoli 23 e 55);

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a due posti di veterinario comunale igienista del comune di Cesena:

1. Conti Domenico	punti	81,378
2. Milandri Gilberto (invalido civile)	»	79,744
3. Zamagni Italo	»	74,560
4. Bonoli Biagio	»	73,618
5. Lombardo Nunzio	»	64,812
6. Tosi Giovanni (invalido civile)	»	62,946
7. Bombardi Giovanni	»	60,646
8. Castagnoli Pietro (invalido civile)	»	60,320
9. Conte Angelo	»	59,310
10. Perrotta Sergio (nato nel 1949)	»	55,000
11. Cuppini Albertina (nata nel 1950)	»	55,000
12. Pasini Romano	»	54,420
13. Giannotti Oscar	»	54,000
14. Bernabei Carlo	»	52,000
15. Duratti Giuseppe	»	50,220
16. Signoretti Romeo (nato nel 1948)	»	49,000
17. Vecchi Giovanni (nato nel 1950)	»	49,000
18. Fanini Giambattista	»	48,500
19. Scattolini Enrico	»	48,400
20. Giordano Sergio (nato nel 1947)	»	48,000
21. Mambelli Pier Giuseppe (nato nel 1948)	»	48,000
22. Fante Adriano	»	46,500
23. Lante Roberto (coniugato + 1 figlio)	»	46,000
24. Casolari Massimo (nato nel 1949)	»	46,000
25. Boffo Luciano (nato nel 1950)	»	46,000
26. Brighi Paolo	»	45,000
27. Baccini Luigi	»	43,500
28. Ricci Carla	»	43,000
29. Ferrari Attilio (coniugato + 1 figlio)	»	42,500
30. Bazzani Domenico (celibe)	»	42,500
31. Bursi Giuliano	»	42,000

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, del comune interessato e dell'ufficio del veterinario provinciale di Forlì.

Forlì, addì 23 luglio 1976

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(8938)

OSPEDALE DI MEDICINA

Concorso ad un posto di direttore della farmacia esterna aperta al pubblico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore della farmacia esterna aperta al pubblico, in Villafontana di Medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Medicina (Bologna).

(9203)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO » DI COMACCHIO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Comacchio (Ferrara).

(9201)

OSPEDALE CIVILE DI NISCEMI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Niscemi (Caltanissetta).

(9202)

OSPEDALE « P. MARINI » DI PETRITOLI

Concorso ad un posto di direttore della farmacia aperta al pubblico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore della farmacia aperta al pubblico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Petritoli (Ascoli Piceno).

(9234)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONTEFORTE IRPINO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monteforte Irpino (Avellino).

(9198)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di emodialisi;

un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale,

tutti addetti alla divisione di chirurgia generale degli organi artificiali e servizio di emodialisi, sede di Bari.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bari.

(9196)

PIO ISTITUTO « S. SPIRITO » ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di cardiochirurgia;

due posti di aiuto urologo;

due posti di aiuto anatomo-patologo;

un posto di sovraintendente sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sovraintendenza sanitaria dell'ente in Roma.

(9233)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorso ad un posto di aiuto medico addetto all'unità coronarica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico addetto all'unità coronarica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(9199)

OSPEDALE DI GIUSSANO E MARIANO COMENSE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (presso l'ospedale di Giussano).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Giussano (Milano).

(9232)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI BORGOSESIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgosesia (Vercelli).

(9197)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cagliari.

(9200)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1976, n. **24**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 28 gennaio 1976, n. 73, emanato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14 gennaio 1975, n. 3, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 28 gennaio 1976, n. 73, concernente il prelevamento di L. 8.506.660 dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 3120 del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 26 maggio 1976

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 *aprile* 1976 (*atto n.* 209) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 26 *maggio* 1976.

(8776)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1976, n. **17**.

Erogazione di contributi alle imprese di trasporto esercenti autoservizi di linea di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 10 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autoservizio pubblico di linea è un servizio sociale che la Regione indirizza, coordina e disciplina.

In attesa che venga definito un nuovo sistema dei trasporti e del regime concessionale, le concessioni già prorogate dalle leggi regionali 21 dicembre 1973, n. 46 e 31 gennaio 1975, n. 18, potranno essere rinnovate con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme parere della stessa.

Art. 2.

Agli enti pubblici, alle imprese ed alle società che esercitano professionalmente autoservizi ordinari di concessione regionale e interregionale per viaggiatori possono essere accordati contributi della Regione, in relazione all'esercizio svolto nel 1975.

Gli stessi contributi possono essere accordati alle cooperative che esercitano servizio urbano con concessione comunale.

Tali contributi verranno erogati, su conforme parere della giunta e con decreto del presidente della stessa, per ciascun concessionario solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio dell'anno 1975.

Art. 3.

Dalle provvidenze di cui sopra vengono esclusi i concessionari che non hanno assicurato la normale efficienza del servizio, da accertarsi tramite documentazione fornita dai comuni interessati e quelli che all'atto della erogazione del contributo hanno sospeso il servizio o non sono legittimamente esercenti le autolinee per le quali viene richiesto il contributo.

Vengono parimenti esclusi i concessionari che non hanno rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali o non hanno erogato ai propri dipendenti i miglioramenti economici anticipati dalla Regione.

Art. 4.

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza effettuata, espressa in « autobus-km », relativa alle corse previste dai disciplinari e dalle autorizzazioni precarie delle autolinee regionali regolarmente autorizzate nonchè quella relativa ai percorsi regionali delle linee interregionali con origine nella Basilicata.

Il contributo verrà corrisposto nella misura massima di L. 100 per « autobus-km ».

Nessun contributo è dovuto a qualsiasi altro titolo.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'importo a saldo del contributo riguardante il 1975 dovrà essere liquidato alle autolinee aventi diritto.

Art. 5.

La domanda del contributo dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, all'assessorato ai trasporti, corredata da:

una dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni indicate dai precedenti articoli 3 e 4;

dalla certificazione liberatoria rilasciata dagli istituti di previdenza e dall'ispettorato del lavoro, salvo quanto previsto per le cooperative dal successivo art. 6;

dal conto economico dettagliato della gestione 1975 relativo a tutte le attività aziendali;

dall'elenco di tutte le autolinee aventi diritto con le indicazioni delle singole risultanze di esercizio;

dall'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.

Art. 6.

Allorchè l'autoservizio pubblico è gestito da una società cooperativa si prescinde per la concessione dei contributi dalla esistenza di debiti contributivi in sofferenza verso gli istituti di previdenza.

In sostituzione della certificazione liberatoria sarà sufficiente, in tal caso dare la prova di un accordo scritto, intervenuto con gli istituti di previdenza, con cui la cooperativa si impegna ad estinguere entro il tempo determinato la obbligazione contributiva.

La cooperativa non potrà destinare il contributo, così ottenuto, che al pagamento dei salari e stipendi ai propri dipendenti e dei contributi dovuti agli istituti di previdenza.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni che farà carico al cap. 238 del bilancio di previsione dell'esercizio 1976: « Contributi alle imprese di trasporto esercenti autoservizi di linea di interesse regionale », che ne prevede la copertura.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 8 giugno 1976

VERRASTRO

(8941)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1976, n. 22.

Norme per la costituzione dell'istituto regionale per la floricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 14 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

E' istituito in provincia di Imperia l'« Istituto regionale per la floricoltura ».

Esso si propone di realizzare e promuovere la moltiplicazione di piante sane e selezionate, che devono essere destinate agli operatori floricoli liguri ad un prezzo fissato nel quadro di una gestione senza fini di lucro, nonché ricerche di base ed applicate di interesse regionale.

L'istituto pone tra i suoi fini altresì l'orientamento, la dimostrazione e la divulgazione per la specializzazione ed il miglioramento delle produzioni floricole e per l'aggiornamento della formazione professionale in tali settori, avvalendosi anche di adeguati strumenti di analisi.

L'istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, è retto dalle norme di cui alla presente legge e dallo statuto deliberato dagli enti e dalle associazioni partecipanti.

Art. 2.

Oltre alla Regione possono partecipare alla gestione dell'istituto enti locali territoriali ed associazioni tra floricoltori mediante la nomina di propri rappresentanti in seno all'assemblea e mediante il versamento di quote secondo quanto stabilito dagli articoli 4 e 14 della presente legge.

Art. 3.

Sono organi dell'istituto:

a) l'assemblea;

b) il presidente;

c) il comitato tecnico.

Art. 4.

L'assemblea dei soci è composta:

a) da sette membri nominati dal consiglio regionale con voto limitato a quattro in modo da assicurare, in conformità all'art. 60 dello statuto della Regione, la partecipazione delle minoranze;

b) da tre rappresentanti di cui uno della minoranza di ciascun ente locale partecipante;

c) dai rappresentanti delle associazioni partecipanti, il cui numero sarà determinato dallo statuto;

d) da cinque membri designati dalle organizzazioni professionali di categoria più rappresentative;

e) dal direttore tecnico;

f) da un rappresentante dei dipendenti dell'istituto.

Art. 5.

L'assemblea è l'organo deliberante e dura in carica cinque anni.

Essa è convocata su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

Oltre alle competenze stabilite dallo statuto provvede a:

deliberare il bilancio di previsione entro il 15 novembre di ogni anno, le variazioni di esso ed il preventivo di cassa;

approvare il conto consuntivo entro il 31 marzo;

nominare il direttore tecnico dell'istituto e i due sperimentatori con le modalità di cui all'art. 12;

nominare il tesoriere dell'istituto, che è scelto tra gli istituti di credito operanti nella provincia di Imperia;

deliberare i contratti di consulenza di cui all'art. 13;

approvare i programmi annuali di attività proposti dal comitato tecnico, che vanno allegati al bilancio di previsione.

Art. 6.

Il presidente è l'organo esecutivo dell'istituto, lo rappresenta e viene eletto dal consiglio regionale.

Il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo ed è eletto dall'assemblea nel suo seno.

Essi durano in carica cinque anni.

Il presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dallo statuto, provvede a:

presiedere l'assemblea dei soci;

predisporre il bilancio di previsione e le variazioni che occorre apportare ad esso durante il corso dell'esercizio;

proporre il conto consuntivo, previa relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Il comitato tecnico dell'istituto, nominato dall'assemblea, è composto da:

il direttore tecnico, che lo presiede;

il direttore dell'istituto sperimentale per la floricoltura di S. Remo;

un ricercatore in floricoltura appartenente ad un istituto universitario;

cinque esperti in floricoltura designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative dei produttori agricoli;

un rappresentante della categoria dei braccianti, scelto tra i designati dalle organizzazioni sindacali;

un rappresentante della categoria dei commercianti ed esportatori floricoli.

Fanno parte del comitato tecnico, a titolo consultivo, i direttori degli osservatori per le malattie delle piante di Genova e Sanremo e degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di Sanremo e Genova S. Ilario.

Art. 8.

Il comitato tecnico, oltre ai compiti previsti dallo statuto, provvede a:

elaborare entro il 31 agosto di ogni anno i programmi annuali di attività;

proporre all'assemblea l'assunzione di consulenti per lo svolgimento di particolari attività tecniche;

vigilare sull'attività di ricerca e di produzione;

redigere, entro il 15 ottobre di ogni anno, la relazione tecnico-economica dell'attività sciolta e sui risultati ottenuti, che va allegata al bilancio di previsione dell'istituto.

Il comitato tecnico è l'organo consultivo dell'assemblea e del presidente ed il suo parere è obbligatorio in ogni questione strettamente connessa con l'attività tecnica dell'istituto.

Art. 9.

Il collegio dei revisori dei conti, composto di cinque membri, è nominato dall'assemblea tra coloro che sono iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Uno di essi, iscritto all'albo dei dottori commercialisti, viene eletto dal collegio a svolgere le funzioni di presidente.

Il collegio esamina il conto consuntivo ed esegue tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 10.

La giunta regionale vigila sull'attività dell'istituto, che a tale scopo trasmette alla stessa tutti gli atti entro otto giorni dalla loro adozione.

L'eventuale provvedimento della giunta regionale deve essere assunto entro venti giorni dalla data del ricevimento dell'atto; in difetto quest'ultimo diviene esecutivo.

Il termine è interrotto se vengono richiesti chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione e riprende a decorrere integralmente dalla data di ricevimento delle controdeduzioni dell'istituto.

Il bilancio preventivo dell'istituto con gli allegati è esaminato ed approvato, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, dal consiglio regionale che può chiedere chiarimenti ed ulteriori elementi di valutazione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo.

Con l'approvazione del bilancio il consiglio regionale può emanare indirizzi per l'attività dell'istituto.

Il bilancio dell'istituto è pubblicato, a cura della Regione, nel Bollettino ufficiale.

Art. 11.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, in caso di accertate deficienze amministrative o di altre irregolarità che siano tali da compromettere il funzionamento dell'istituto, può sciogliere gli organi e nominare un commissario per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

La gestione commissariale non può superare la durata di sei mesi.

Art. 12.

Il direttore tecnico dell'istituto, oltre ai compiti previsti dallo statuto, controfirma i contratti e gli atti che comportano impegni di spesa.

Alla sua nomina provvede l'assemblea con contratto a termine, rinnovabile alla scadenza.

L'assemblea nel procedere alla nomina del direttore, ha riguardo soprattutto a particolari capacità ed esperienze nel campo della ricerca e della moltiplicazione delle piante sane e selezionate.

Dei motivi della scelta si deve dare puntualmente atto nella deliberazione di nomina.

L'assemblea provvede altresì con le stesse modalità alla nomina di due sperimentatori.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale in attuazione dell'art. 35 della legge 20 marzo 1975, numero 70, il segretario dell'istituto, il dipendente addetto alla segreteria con funzioni di dattilografo e quattro operai sono comandati dalla Regione secondo le vigenti disposizioni, su richiesta dell'assemblea.

Art. 13.

L'istituto può valersi di consulenti esterni per un periodo determinato e per oggetto definito.

statuto Art 14.

Lo statuto indica la sede dell'istituto e prevede:

1) l'ammontare delle quote di partecipazione che per le associazioni deve essere determinato in proporzione al numero dei soci di ciascuna;

2) il numero dei rappresentanti che spetta a ciascuna quota di partecipazione delle associazioni in applicazione dell'articolo 4, lettera *c*);

3) le modalità per la elezione e revoca del vice presidente;

4) le attribuzioni del presidente, del comitato tecnico e le modalità del suo funzionamento;

5) le norme per la formazione del bilancio;

6) le norme per la disciplina delle entrate e delle spese;

7) le modalità per la scelta del direttore tecnico;

8) le modalità di funzionamento dell'istituto, per quanto non previsto dalla presente legge, ed ogni altra norma di buona amministrazione;

9) le modalità per l'eventuale liquidazione dell'istituto.

Art. 15

Il patrimonio dell'istituto è costituito dal fondo di cui all'art. 18, da quelli eventualmente recati allo stesso scopo dagli enti e dalle associazioni partecipanti, dai fondi provenienti da lasciti e liberalità.

L'istituto provvede alla gestione con le quote apportate da ciascun partecipante e con i proventi dell'attività dell'istituto stesso.

Art. 16.

L'anno finanziario dell'istituto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 17.

Al fine di sottoporre a consultazione il bilancio preventivo e la relazione annuale del comitato tecnico, prevista dall'art. 8 della presente legge, il presidente entro il 30 ottobre di ogni anno convoca, in ciascuna provincia, un'assemblea cui partecipano imprenditori, coltivatori diretti, ibridatori, esportatori, commercianti floricoli della Liguria.

Art. 18.

La Regione partecipa in sede di costituzione dell'istituto per le spese di primo impianto con la somma di L. 500.000.000.

Art. 19.

La Regione, a partire dall'anno 1977, concorre nelle spese di gestione con un contributo annuo da determinare con la legge di approvazione del bilancio, nei limiti di disponibilità dello stesso.

Art. 20.

Al fine di favorire la maggior partecipazione all'istituto e l'associazionismo in floricoltura, la giunta regionale è autorizzata a concedere nell'esercizio finanziario 1976, a ciascuna associazione che aderisca all'istituto stesso ai fini di cui all'art. 2 entro il 30 novembre 1976, una somma non superiore a L. 2.000.000.

L'ammontare della somma è determinato dalla giunta regionale in relazione al numero dei soci.

Per essere ammesse alle provvidenze di cui al precedente comma le associazioni devono dimostrare di avere un numero di aderenti non inferiore a cento o di avere istituito uno dei centri di cui al comma successivo.

Nell'esercizio finanziario 1977 la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, non superiori al 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, per le spese di primo impianto ad associazioni tra floricoltori aderenti all'istituto che hanno istituito o istituiscono centri per la moltiplicazione e la radicazione di piante sane e selezionate.

Art. 21.

Norma transitoria

Fino a quando non siano realizzate le opere e gli impianti necessari al funzionamento dell'istituto, gli organi del medesimo hanno sede presso la Regione.

Al fine di favorire la costituzione dell'istituto il presidente della giunta regionale nomina una commissione incaricata di redigere, nel termine di un anno, un progetto di statuto da sottoporre all'approvazione degli enti e delle associazioni partecipanti.

Detta commissione è composta dai rappresentanti della Regione, degli enti locali e delle organizzazioni professionali di categoria più rappresentative.

Art. 22.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 18 si fa fronte mediante prelevamento, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, di L. 500.000.000 dal fondo di cui al cap. 380 del bilancio per l'esercizio 1975: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e conseguente istituzione nel bilancio per l'esercizio finanziario 1976 del cap. 576 per « Partecipazione per la costituzione e le spese di primo impianto dell'Istituto regionale per la floricoltura » con uno stanziamento di L. 500.000.000.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 20 si fa fronte, per l'anno 1976, con lo stanziamento di L. 30.000.000 iscritto nello stato di previsione della spesa del relativo bilancio al capitolo 335: « Contributo *una tantum* in favore delle associazioni di floricoltori » e, per l'anno 1977, con lo stanziamento di pari somma nel corrispondente capitolo del relativo bilancio di previsione.

Le somme non impegnate negli esercizi di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 2 luglio 1976

CAROSSINO

(8752)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762090)